



REGOLAMENTO SU PRESTAZIONI, SERVIZI E ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 1 (Principi generali)

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le condizioni e le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi della Fondazione;
 - b) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e della struttura organizzativa della Fondazione.

2. L'attività della Fondazione è ispirata a principi di solidarietà ed assistenza, e si svolge secondo criteri di efficienza, efficacia e managerialità.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) contribuenti obbligatori: i medici-veterinari, i farmacisti e i medici-chirurghi e odontoiatri, iscritti ai relativi ordini professionali italiani;
 - b) contribuenti volontari: i laureati in medicina-veterinaria, in farmacia, in medicina-chirurgia e odontoiatria, non rientranti nel precedente punto a), che presentino domanda, a condizione che la stessa venga accolta. Ai fini esclusivi della contribuzione volontaria, i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche sono assimilati ai laureati in farmacia, in quanto in possesso di un titolo equiparato alla laurea in farmacia e idoneo all'iscrizione al rispettivo ordine;
 - c) soggetti assistiti: tutti i soggetti aventi titolo alle prestazioni obbligatorie della Fondazione, come individuati all'art. 6 dello Statuto;
 - d) soggetti beneficiari: tutti gli altri soggetti, non contemplati dal disposto dell'art. 6 dello Statuto, che, a diverso titolo, possono fruire, anche a pagamento, delle prestazioni e dei servizi erogati dalla Fondazione;
 - e) prestazioni: tutti gli interventi posti in essere dalla Fondazione in favore dei soggetti assistiti per l'assolvimento del proprio scopo primario e, specificamente, quelli individuati dall'art. 7 dello Statuto;

 - f) servizi: tutti gli altri interventi, anche a pagamento, posti in essere dalla Fondazione e di cui possono fruire i soggetti beneficiari;

 - g) statuto: lo statuto della Fondazione ONAOSI.

CAPO I

(Delle prestazioni e dei servizi)



Art. 3 **(Accesso alle prestazioni e ai servizi)**

1. Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi occorre formulare apposita domanda, cui dovrà essere allegata, anche tramite le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e successive modifiche e integrazioni), la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti. L'eventuale diritto alle prestazioni e/o ai servizi decorre dal momento della domanda, previo accoglimento della stessa.

2. La domanda di prestazioni deve essere sottoscritta:

- I. dall'interessato maggiorenne capace di agire;
- II. nel caso di minori o di interdetti, dal legale rappresentante, previa eventuale autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei casi richiesti dalla legge;
- III. nel caso di inabilitati, dall'interessato e dal curatore congiuntamente, previa eventuale autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ove necessario.

3. Qualora le certificazioni o le dichiarazioni sostitutive presentate risultino false o non veritiere, si procederà, salvo il disposto dell'art. 71, 3° comma del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni e ogni altro effetto di legge, a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria e ad agire in giudizio per il recupero delle somme erogate e/o il risarcimento del danno.

4. Le erogazioni dei contributi verranno effettuate al maggiorenne, o, in caso di minori, ovvero di interdetti, al/i genitore/i esercente/i la potestà e/o al tutore.

5. Nei casi di cui all'art. 6, c. 1, lett. b), dello Statuto), l'avvio della contribuzione in favore dell'ONOASI deve essere precedente all'insorgenza della malattia che ha portato alla dichiarazione di totale e permanente inabilità all'esercizio della professione. La Fondazione si riserva comunque la facoltà di far effettuare eventuali controlli in merito alla persistenza dello stato di totale e permanente inabilità all'esercizio della professione.

Art. 4 **(Modalità di erogazione delle prestazioni e degli interventi speciali)**

1. Le prestazioni vengono erogate secondo criteri stabiliti dagli organi della Fondazione mediante delibere contenenti criteri direttivi generali. Tali criteri possono prevedere differenziazioni a seconda del tipo di studi o di attività dell'assistito.

2. Il diritto alle prestazioni si estingue al compimento del 30° anno di età.



3. Il termine di cui al precedente comma 2, può essere elevato, nei casi di cui all'art. 7, c. 1, lett. e), dello Statuto, nonché in caso di frequenza a *master* di I° e II° livello e corsi di formazione.

4. In deroga a quanto sopra, potranno fruire delle prestazioni fino al conseguimento del titolo di studio, coloro che abbiano un grado di invalidità superiore al 45%, purché si registri un minimo progresso negli studi.

5. In caso di certificata invalidità civile, totale e permanente, il diritto all'assistenza, con prestazioni stabilite dagli organi competenti, può essere riconosciuto, in costanza di tale condizione, anche continuativamente e fino al decesso. La tipologia, i destinatari e le modalità di erogazione degli interventi speciali di cui all'art. 7, c. 1, lett. d), dello Statuto sono fissati con delibere contenenti criteri direttivi generali.

Art. 5 **(Condizioni e modalità di erogazione dei servizi)**

1. Per l'accesso ai servizi, anche a pagamento, erogati dalla Fondazione, la Giunta Esecutiva fissa i criteri di priorità, eventualmente differenziati a seconda delle tipologie.

2. I servizi a pagamento, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sono erogati a condizioni speciali (anche *forfetarie*), nella misura disposta con delibera contenente criteri direttivi generali, che ne prevede le modalità.

3. La Fondazione potrà:

- a) realizzare forme di intervento nei confronti dei sanitari e dei loro familiari in situazioni di particolari difficoltà e disagio sociale;
- b) elaborare e attuare proposte formative o di aggiornamento, volte a facilitare l'inserimento e l'affermazione dei giovani nel mondo del lavoro;
- c) realizzare attività socio-culturali;
- d) realizzare ogni altra attività, coerente con i propri fini istituzionali di assistenza e solidarietà nei confronti dei sanitari.

Art. 6 **(Piano annuale degli interventi)**

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il piano annuale degli interventi, che contiene le indicazioni delle prestazioni e dei servizi che si intendano erogare, con i relativi indici quantitativi e qualitativi.

2. I contenuti economici del piano sono inclusi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.



CAPO II **(Degli organi della Fondazione)**

Art. 7 **(Modalità di elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione)**

1. Possono essere componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione soltanto i contribuenti della Fondazione.

2. Il diritto di elettorato attivo spetta ai Presidenti degli Ordini Provinciali, ai quali sarà inviata una scheda da compilare con i nominativi relativi esclusivamente agli appartenenti alla propria categoria professionale.

3. Il materiale di voto, inviato contestualmente a ciascuno dei Presidenti degli Ordini provinciali delle categorie sanitarie almeno 20 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, con mezzi idonei a stabilire la data certa di spedizione, è costituito da:

- a) scheda di voto;
- b) busta piccola senza indirizzo destinata a contenere la scheda di voto;
- c) busta grande con indirizzo prestampato in cui inserire la busta piccola sigillata;
- d) circolare, adottata dalla Giunta Esecutiva, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente articolo, relativa alle modalità di voto.

4. Le operazioni di voto sono promosse, coordinate, garantite da una Commissione, che s'insedia 30 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, dal Direttore Generale della Fondazione e da altri 3 componenti nominati dalla Giunta Esecutiva. La Commissione nomina un Segretario verbalizzante.

5. A pena di nullità, le schede di voto dovranno pervenire alla Fondazione entro il 40° giorno dalla data di spedizione del materiale di cui al comma precedente. A tal fine le buste grandi sono protocollate nel protocollo generale della Fondazione senza essere aperte.

6. La Commissione dichiara, altresì, la nullità del voto nei seguenti casi:
- a) utilizzo di schede o di materiale difformi da quelli inviati dalla Fondazione, salvo quanto previsto al 7° comma del presente articolo;
 - b) presenza, sulla busta piccola o sulla scheda, di segni di riconoscimento o, comunque, di elementi da cui sia possibile risalire all'identità dell'elettore;
 - c) presenza di più di una busta piccola all'interno di quella grande;
 - d) presenza, all'interno della busta grande, di una scheda non racchiusa all'interno della busta piccola;
 - e) presenza di più di una scheda all'interno della busta piccola;



f) insufficiente indicazione delle generalità del sanitario votato, tale da non consentirne l'esatta identificazione;

g) qualsiasi altra difformità sostanziale rispetto alle modalità ed ai termini previsti dalle disposizioni del presente articolo, ovvero dalla circolare di cui al terzo comma.

7. Qualora il materiale inviato all'elettore vada totalmente o parzialmente smarrito, accidentalmente distrutto, ovvero risulti inutilizzabile, lo stesso può fare richiesta, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i fatti e le cause per cui presenta l'istanza, alla Commissione di ricevere un duplicato. In ogni caso, tale evenienza non può determinare la sospensione del termine di cui al superiore comma 5.

8. All'esito dello scrutinio, che si svolge in seduta aperta agli elettori, la Commissione procede, seduta stante, alla formazione dell'elenco dei candidati che abbiano riportato voti validi e, conseguentemente, alla proclamazione degli eletti.

9. L'elenco dei candidati proclamati eletti è pubblicato nel sito internet e all'albo della Fondazione.

10. Le schede di voto non contestate vengono immediatamente distrutte. Le schede contestate sono custodite dalla Direzione Generale per un periodo di 90 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, decorso il quale, in assenza di ricorsi, si procede alla loro distruzione.

11. Per quanto non diversamente previsto, si fa riferimento al procedimento per l'elezione dei Consigli Direttivi degli Ordini sanitari di cui al capo II del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, in quanto applicabile, nonché alle eventuali modifiche dello stesso in sede di riforma dell'ordinamento degli Ordini professionali.

Art. 8

(Dichiarazione di onorabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

1. Gli eletti e designati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono produrre, prima di assumere l'incarico, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che gli stessi:

a) non si trovino in stato di:

- o interdizione legale o giudiziale;
- o interdizione o sospensione dai pubblici uffici;
- o interdizione o sospensione dalla professione esercitata;
- o interdizione o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) non siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione;



c) non siano stati condannati con sentenza irrevocabile, anche se a seguito di patteggiamento, alla reclusione:

o per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nonché nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

o per un tempo non inferiore ad un anno per delitti dolosi contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la famiglia, la persona, il patrimonio;

o per un tempo non inferiore ad un anno per delitti dolosi in materia tributaria;

o per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo

d) non abbiano in corso forme di contenzioso con la Fondazione.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono informare, per iscritto, il Presidente di ogni variazione a quanto affermato nella dichiarazione sostitutiva resa al momento dell'assunzione della carica.

3. La Fondazione può verificare i contenuti della dichiarazione di cui al 1° comma e/o la persistenza dei predetti requisiti in ogni momento. In caso di dichiarazioni false e/o mendaci ovvero nel caso in cui anche uno solo dei requisiti venga meno nel corso del mandato, il Consigliere verrà dichiarato immediatamente decaduto, fatta salva ogni ulteriore conseguenza, anche di carattere penale.

Art. 9

(Criteri generali in materia di indennità di carica e gettoni di presenza)

1. In attuazione dell'art. 17 dello Statuto, al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, nonché del Collegio Sindacale, competono indennità di carica, gettoni di presenza e diaria giornaliera, nella misura stabilita, ogni due anni, dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Nel determinare gli importi di cui al comma precedente dell'indennità e dei gettoni di presenza, il Consiglio d'Amministrazione dovrà tenere conto:

a) dell'effettiva attività concretamente svolta dagli organi, anche alla luce delle competenze statutarie e/o regolamentari;

b) della media annuale delle sedute;

c) dei compensi percepiti, a qualsiasi titolo, dagli amministratori degli altri enti previdenziali privatizzati di cui al D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509;

d) del carattere onnicomprensivo dell'indennità, eccezion fatta per i gettoni di presenza, le polizze assicurative, la diaria giornaliera per trasferte ed il rimborso spese di cui all'art. 17 dello Statuto.



CAPO III **(Del Direttore Generale e dell'organizzazione)**

Art. 10 **(Direttore Generale)**

1. Il Direttore Generale coordina e sovrintende il personale, le articolazioni organizzative, i servizi e le attività della Fondazione in conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, ed alle decisioni della Presidenza. Garantisce l'esecuzione, puntuale e tempestiva, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi. Riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta Esecutiva ed alla Presidenza sulla gestione.

2. In tale veste, il Direttore Generale:

a) elabora e sottopone all'approvazione degli organi competenti della Fondazione la proposta di organigramma ed il piano delle assunzioni;

b) sovrintende alla predisposizione, da parte delle strutture competenti, dei documenti contabili, del piano di investimento dei fondi disponibili, del piano annuale degli interventi e degli altri atti di programmazione;

c) sovrintende, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, cui impartisce direttive e fissa obiettivi di periodo, in attuazione delle decisioni degli organi istituzionali;

d) sottopone alla Giunta Esecutiva le proposte in materia di provvedimenti retributivi a favore dei dirigenti, anche legati al raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera c);

e) adotta, anche su parere conforme dei dirigenti, il provvedimento disciplinare della multa di importo variabile fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;

f) propone agli organi competenti l'adozione delle sanzioni disciplinari della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonché del licenziamento con o senza preavviso;

g) è responsabile delle articolazioni organizzative non affidate a singoli dirigenti e/o quadri;

h) adotta, anche previa concertazione, gli atti di competenza di più dirigenti e formula agli organi della Fondazione le proposte di delibere o decisioni presidenziali che riguardano materie di competenza di diverse articolazioni;

i) sottoscrive preliminarmente, per presa visione, la corrispondenza tecnica predisposta dai dirigenti per la firma del Presidente o dei Vice Presidenti;

l) sottopone al Presidente le proposte di delibera o di decisione predisposte dai dirigenti;

m) dispone del potere di firma, nell'ambito delle funzioni delegate;



n) svolge, altresì, tutti gli altri compiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti, nonché ogni altra funzione demandatagli dagli organi della Fondazione.

3. Il Direttore Generale ha autonomia di spesa, nell'ambito dei limiti fissati dagli organi competenti.

4. Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un vice Direttore Generale, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento, qualora non sia stato nominato il Vice Direttore, il Direttore Generale viene sostituito da un dirigente scelto dalla Presidenza, d'intesa, ove possibile, con il Direttore Generale medesimo.

Art. 11 **(Articolazione organizzativa)**

1. L'articolazione organizzativa della Fondazione, con il relativo organigramma, è deliberata dalla Giunta Esecutiva.

2. I criteri organizzativi generali sono quelli della massima efficienza e flessibilità, nel rispetto delle previsioni legali, statutarie e contrattuali.

Art. 12 **(I dirigenti)**

1. I dirigenti sono responsabili delle articolazioni organizzative cui sono preposti e/o degli incarichi cui sono chiamati, nell'ambito delle direttive impartite dalla Presidenza e dal Direttore Generale.

2. Essi in particolare:

a) espletano le funzioni ad essi demandate dalla normativa, dai contratti di lavoro, dallo Statuto, dai Regolamenti, dalla Presidenza e dal Direttore Generale. Allo scopo possono essere preposti a capo delle articolazioni organizzative della Fondazione, ovvero possono essere chiamati a svolgere incarichi specificamente conferiti;

b) operano per il perseguimento degli obiettivi loro affidati;

c) riferiscono periodicamente, nei tempi e modi stabiliti, al Direttore Generale sull'attività svolta;

d) nell'ambito delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e d'intesa con il Direttore Generale, gestiscono le attività delle articolazioni organizzative cui sono eventualmente preposti, stabilendone l'organizzazione interna ed adottando o proponendo tutte le misure necessarie per il buon andamento delle stesse;

e) provvedono, nell'ambito delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e d'intesa con il Direttore Generale, all'organizzazione ed alla gestione



del personale da loro direttamente dipendente, dirigendone, coordinandone, controllandone e valutandone l'attività, in ottemperanza alle normative legislative e contrattuali vigenti ed a quanto espressamente previsto nei Regolamenti;

f) sottoscrivono gli atti, anche con rilevanza esterna, relativi all'ambito delle funzioni loro attribuite, che comportino accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle delibere e da altri atti contenenti criteri generali di indirizzo, in quanto non ricompresi nelle attribuzioni degli organi della Fondazione e del Direttore Generale;

g) sottopongono al Direttore Generale le proposte di delibere e di decisioni presidenziali, dell'articolazione cui sono eventualmente preposti, e siglano la corrispondenza tecnica in uscita a firma del Presidente, dei Vice Presidenti o del Direttore Generale;

h) adottano nei confronti del personale da essi direttamente dipendente le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e scritto;

i) segnalano al Direttore Generale eventuali comportamenti passibili di sanzioni disciplinari più gravi di quelle al punto precedente;

j) hanno autonomia di spesa nell'ambito dei criteri e dei limiti fissati dalla Giunta Esecutiva;

k) sono direttamente responsabili del corretto funzionamento e dei risultati delle articolazioni organizzative cui sono eventualmente preposti, dovendo garantire la pronta, utile e tempestiva esecuzione delle funzioni demandate e delle delibere, decisioni e/o direttive adottate e/o impartite dalla Presidenza e dal Direttore Generale.

3. Ove compatibili con le specifiche previsioni contrattuali, le disposizioni relative ai dirigenti trovano applicazione anche nei confronti del personale con qualifica di Quadro, nei limiti stabiliti con apposita delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 13

(Armonizzazione della disciplina esistente)

1. I regolamenti interni, le disposizioni d'ordine generale e gli ordini di servizio esistenti dovranno essere sottoposti a revisione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Decorso tale termine, i regolamenti interni, le disposizioni e gli ordini di servizio non confermati espressamente dal Consiglio di Amministrazione, dalla Giunta Esecutiva, dal Presidente, dal Direttore Generale e dai Dirigenti, secondo le rispettive competenze, sono abrogati e non possono più trovare alcuna applicazione.

* * * * *